

Ambito Territoriale Sociale S3 ex S10
"Alto Sele-Tanagro"

**REGOLAMENTO DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE AGORA' S10 PER
L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ALLA PRIMA
INFANZIA A TITOLARITA' PUBBLICA E IN REGIME DI ACCREDITAMENTO**

(in attuazione della L.R. n. 11/2007 e ss.mm. e ii.)

Approvato dall'Assemblea Consortile nella seduta del 13/07/2023 con Deliberazione n. 8

INDICE

PREMESSA

**TITOLO I - CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA: CARATTERISTICHE
GENERALI E STANDARD DI BASE DEI SERVIZI**

- **ART. 1 – Oggetto del Regolamento**
- **ART. 2 – Finalità**
- **ART. 3 – Caratteristiche generali e standard di base dei servizi educativi per la prima infanzia. Programmazione, sviluppo e regolazione del sistema.**
- **ART. 4 – Durata di erogazione dei servizi**
- **ART. 5 – Forme di gestione**
- **ART. 6 – Destinatari dei servizi**
- **ART. 7 – Calendario, orario di funzionamento e frequenza**

TITOLO II – CRITERI DI AMMISSIONE

- **ART. 8 – Procedure di ammissione**
- **ART. 9 – Modalità di ammissione**
- **ART. 10 – Valutazione requisiti di accesso e attribuzione del punteggio**
- **ART. 11 – Obblighi di pubblicità e informativa sulla privacy**
- **ART. 12 – Documentazione agli Atti d'Ufficio**

TITOLO III – SISTEMA DI TARIFFAZIONE DEI SERVIZI

- **ART. 13 – Adozione del sistema tariffario**
- **ART. 14 – Voucher / Buoni servizio**
- **ART. 15 – Beneficiari e requisiti di accesso al sistema dei Buoni servizio**
- **ART. 16 – Valore e durata dei Voucher/Buoni Servizio**
- **ART. 17 – Modalità di assegnazione ai servizi e utilizzo dei Buoni**

Ambito Territoriale Sociale S3 ex S10
"Alto Sele-Tanagro"

- **ART. 18 – Accesso e fruizione dei servizi**
- **ART. 19 – Mancata accettazione e rinuncia al servizio**
- **ART. 20 – Dimissioni dal servizio**

TITOLO IV - NORME IGIENICO-SANITARIE

- **ART. 21 – Norme generali di comportamento sanitario**
- **ART. 22 – Riammissioni al servizio**
- **ART. 23 – Somministrazione farmaci**
- **ART. 24 – Comportamento in caso di incidenti**
- **ART. 25 – Comportamento in caso di malattie e di pediculosi**
- **ART. 26 – Dieta alimentare**

TITOLO V - ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

- **ART. 27 – Vigilanza e controllo**

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- **ART. 28 – Trattamento dei dati**
- **ART. 29 – Responsabile del procedimento**
- **ART. 30 – Tutela degli utenti**
- **ART. 31 – Entrata in vigore**

ALLEGATO 1 – Tabelle per tariffe servizi

Ambito Territoriale Sociale S3 ex S10
"Alto Sele-Tanagro"

PREMESSA

Al fine di favorire l'accesso servizi ai socio-educativi per la prima infanzia, in coerenza con quanto previsto dalla normativa regionale (Regolamento di attuazione della Legge regionale 23 Ottobre 2007, n. 11 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328"), l'Azienda Speciale Consortile AGORA S10 intende disciplinare l'accesso e la compartecipazione ai servizi di cura alla Infanzia regolamentando il funzionamento dei **"Servizi socio-educativi alla Prima Infanzia a titolarità pubblica e in regime di accreditamento"**, nel rispetto di ogni normativa statale e regionale attualmente vigente in materia di servizi per la prima infanzia, nonché di quanto previsto nella programmazione d'Ambito sulla base delle risorse effettivamente disponibili per la realizzazione del servizio stesso che si configura quale tipologia a c.d. "domanda individuale".

TITOLO I - CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA: CARATTERISTICHE GENERALI E STANDARD DI BASE DEI SERVIZI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento viene adottato dall'Azienda Speciale Consortile – Consorzio Sociale AGORA S10 - Ambito Territoriale S3 ex S10, in conformità con quanto disciplinato dalla Regione Campania, per le specifiche tipologie di servizio, con il Regolamento 7 aprile 2014, n. 4, di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, del Catalogo dei servizi di cui alla DGRC n. 107/2014, così come integrato dalla DGRC n. 490/2015, nonché della DGRC n. 327 del 07/08/2015 con la quale si determinano le tariffe relative ai servizi residenziali e semiresidenziali.

Il presente regolamento, nel quadro delle normative statali e regionali, disciplina l'accesso ai servizi di cura alla Infanzia a titolarità pubblica e in regime di accreditamento *"oltre a svolgere una funzione di sostegno alla famiglia nella cura dei figli o di supporto per facilitare l'accesso dei genitori al lavoro, comprende finalità formative, essendo rivolto a favorire l'espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino"*. Pertanto, pur negandosi l'inserimento tali servizi nell'ambito delle vere e proprie istituzioni scolastiche, si è rilevata *"la assimilazione, ad opera della legislazione ordinaria, delle finalità di formazione e socializzazione perseguite dagli asili nido rispetto a quelle propriamente riconosciute alle istituzioni scolastiche"* (Corte Cost. sentenza n. 467 del 2002, id. n. 370 del 2003).

ART. 2 - FINALITA'

I servizi educativi per l'infanzia, rivolti ad utenti da 0 a 36 mesi:

- configurano un sistema di opportunità educative finalizzato a favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico – fisico, affettivo e sociale dei minori;
- concorrono alla gestione condivisa delle responsabilità genitoriali, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell'infanzia;
- costituiscono punto di riferimento per la realizzazione di politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico, sociale, di mediazione culturale e di valorizzazione delle tradizioni locali;
- nel loro funzionamento promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia;
- sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia.

ART. 3 - CARATTERISTICHE GENERALI E STANDARD DI BASE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

L'offerta territoriale di servizi di cura alla prima Infanzia prevede le seguenti tipologie di servizi:

1. Nidi e micro-nidi di infanzia;

Ambito Territoriale Sociale S3 ex S10
"Alto Sele-Tanagro"

2. Servizi integrativi al nido;
3. Sezioni Primavera;
4. Servizi ricreativi;
5. Servizi sperimentali;
6. Altri Servizi socio-educativi.

3.1 - Nidi e micro-nidi di infanzia così come disciplinato dal Regolamento n.4 del 7/04/2014 - BURC n. 28 del 28 Aprile 2014, dal Catalogo dei servizi ad esso allegato e integrato con i requisiti di cui alla DGRC n. 490/2015, dalla Deliberazione 2067 del 23-12-2008 - BURC n. 8 del 09.02.2009 "Linee di indirizzo per l'attivazione dei servizi per la prima infanzia (0-36 mesi) nell'ottica della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro".

Il nido di infanzia è un servizio educativo e sociale per bambini di età compresa da zero a tre anni, che prevede, altresì, la mensa ed il riposo pomeridiano dei piccoli. Tale tipologia di servizio può essere erogata presso strutture comunali o aziendali.

Il servizio garantisce l'accoglienza e la cura del bambino (pasti, riposo ...), rispondendo alle sue esigenze primarie e ne favorisce la socializzazione, l'educazione, lo sviluppo armonico, l'acquisizione dell'autonomia, attraverso il gioco, le attività laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione.

Il nido di infanzia prevede una ricettività dai 30 ai 60 posti – bambino. Il micro-nido dai 6 ai 29 posti - bambino.

Il servizio di nido e micro-nido può essere a tempo pieno, con orario di apertura pari o superiore alle 8 ore giornaliere, o a tempo parziale, con orario di apertura inferiore alle 8 ore giornaliere. L'orario di permanenza presso il nido non può, comunque, essere superiore alle 10 ore giornaliere.

La dotazione organica, come da "Nuovi requisiti" di cui alla DGRC n. 490/2015, deve contemplare: una figura di Coordinamento; Figure con formazione specifica in tematiche educative e psicopedagogiche di 2° e 3° livello.

3.2 - Servizi integrativi al nido ovvero **Spazi per bambini e bambine e Centri per i bambini e le famiglie** così come disciplinato dal Regolamento n.4 del 7/04/2014 - BURC n. 28 del 28 Aprile 2014, dal Catalogo dei servizi ad esso allegato e integrato con i requisiti di cui alla DGRC n. 490/2015, dalla Deliberazione 2067 del 23-12-2008 - BURC n. 8 del 09.02.2009 "Linee di indirizzo per l'attivazione dei servizi per la prima infanzia (0-36 mesi) nell'ottica della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro".

I servizi integrativi sono servizi educativi complementari ai nidi, che garantiscono una risposta flessibile e differenziata alle esigenze delle famiglie e dei bambini, con orari più ridotti rispetto ai servizi tradizionali (art. 3 e 5 della Legge 285/1997). Rientrano in questa tipologia:

- lo Spazio bambini e bambine, servizio con caratteristiche educative e ludiche che offre assistenza ai bambini da 0 a 36 mesi. Ricettività max 50 bambini;
- il Centro per i bambini e le famiglie, servizio con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da 0 a 3 anni, che prevede la presenza di un genitore o familiare di riferimento. Ricettività max 30 bambini.

La permanenza presso i suddetti servizi non può essere superiore alle 3 ore giornaliere e non è previsto il servizio di mensa ed il riposo pomeridiano.

La dotazione organica, come da "Nuovi requisiti" di cui alla DGRC n. 490/2015, deve contemplare: una figura di Coordinamento; Figure con formazione specifica in tematiche educative e psicopedagogiche di 2° e 3° livello.

3.3 - Sezioni Primavera di cui alla Deliberazione 2067 del 23-12-2008 - BURC n. 8 del 09.02.2009.

Si tratta di un servizio socio-educativo integrativo a carattere sperimentale, rivolto ai bambini nella fascia d'età 24 – 36 mesi, aggregato alle scuole dell'infanzia statali o paritarie e agli asili nido comunali o gestite da privati in convenzione, come definito dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 comma 630 dell'art. 1 (legge finanziaria

Ambito Territoriale Sociale S3 ex S10
"Alto Sele-Tanagro"

per il 2007), dalla C.M. n. 235 del 21/06/07 e dai seguenti Accordi: Accordo Quadro del 14 giugno 2007 definito in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni; Conferenza Unificata di Governo, Regioni ed Autonomie Locali del 20 marzo 2008; Accordo 2008 tra Ufficio Scolastico Regionale, la Regione Campania e l'Anci Campania.

3.4 - Servizi ricreativi ovvero **Ludoteche per la prima Infanzia e Servizi temporanei e territoriali** così come disciplinato dal Regolamento n.4 del 7/04/2014 - *BURC n. 28 del 28 Aprile 2014*, dal Catalogo dei servizi ad esso allegato e integrato con i requisiti di cui alla DGRC n. 490/2015, dalla Deliberazione 2067 del 23-12-2008 - BURC n. 8 del 09.02.2009 "*Linee di indirizzo per l'attivazione dei servizi per la prima infanzia (0-36 mesi) nell'ottica della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro*".

3.5 - Servizi sperimentali di cui alla Deliberazione 2067 del 23-12-2008 - BURC n. 8 del 09.02.2009.

Rientrano in questa tipologia tutti i servizi innovativi per l'infanzia, non riconducibili alle categorie sopraelencate ("nidi-micronidi", "servizi integrativi") che rispondono ad esigenze particolari delle famiglie e/o a particolari caratteristiche territoriali, demografiche e sociali dei comuni di riferimento e/o a difficoltà di soddisfare la domanda. Tutti i servizi sperimentali possono essere realizzati da Comuni o da altri soggetti pubblici, in forma singola o associata, ovvero da soggetti del privato sociale e dai datori di lavoro pubblici o privati, in forma singola o associata.

A titolo esemplificativo, si elencano alcune tipologie di servizi sperimentali.

- *Mamma accogliente*: il servizio è svolto, in modo stabile e continuativo, da una mamma, che accoglie presso la propria abitazione fino ad un massimo di tre minori di età 0-36 mesi, che concorda direttamente con le famiglie coinvolte le modalità di espletamento delle prestazioni.
- *Educatrice Familiare*: servizio svolto da un'educatrice presso il domicilio di famiglie con bambini di età 0-36 mesi, disponibili ad aggregarsi e a mettere a disposizione un ambiente domestico adeguato. Il servizio è rivolto ad un massimo di 3 minori.
- *Educatrice Domiciliare o Piccolo gruppo educativo*: è gestito da un'educatrice, che opera, insieme ad una figura di supporto, presso il proprio domicilio o presso locali in sua disponibilità o messi a disposizione dal comune o da altro soggetto, ove ospita un massimo di cinque minori di età 0-36 mesi.
- *Servizio Babysitting*: il servizio si rivolge ai bambini di età 0-36 mesi e prevede l'assistenza dei minori da parte di babysitter, individuate dal Comune e inserite in appositi elenchi. Il servizio può essere svolto sia presso il domicilio delle famiglie, che nei locali dei nidi o di altri servizi educativi e ricreativi messi a disposizione dal Comune.
- *BabyTrasporto Sociale*: il servizio coinvolge più bambini, di età compresa tra i 18 e i 36 mesi, che frequentano i servizi per la prima infanzia presenti sul territorio e prevede la presenza di una o più figure di accompagnamento. Si caratterizza anche come servizio aziendale per garantire il trasporto dei figli delle lavoratrici e dei lavoratori dal nido agli spazi aziendali dedicati.
- *Ufficio Genitore-Bambino*: si tratta di un'apposita stanza che i lavoratori e le lavoratrici possono utilizzare nei casi di emergenza e che oltre alle attrezzature d'ufficio per lavorare, dispone di un'area attrezzata con giochi per bambini.
- *Agrinido*: si tratta di un servizio rivolto ai bambini nella fascia d'età da 3 a 36 mesi attivato esclusivamente in appositi spazi collocati in contesti agricolo-rurali, quali per esempio, agriturismi, fattorie didattiche e sociali, aziende agricole, parchi naturali. L'Agrinido prevede lo svolgimento delle attività prevalentemente all'aperto, ha come base una cultura di attenzione alla qualità della vita ed alla sostenibilità ambientale e deve essere integrato da un servizio di trasporto progettato in base alle esigenze del territorio. Si prevede 1 operatrice ogni 4 bambini, fino ad un massimo di 12.

3.6 - Altri Servizi socio-educativi regolamentati ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 285/1997 e ss. mm.ii.

Ambito Territoriale Sociale S3 ex S10
"Alto Sele-Tanagro"

L'Azienda Speciale Consortile AGORA' S10 può offrire nuovi e ulteriori servizi educativi a titolarità pubblica o in regime di accreditamento, organizzati con modalità diversificate, stabilendo, con proprio provvedimento ed in conformità alle previsioni di cui al presente Regolamento n. 4/2014.

In relazione ai servizi di cui sopra, l'Azienda Speciale Consortile AGORA S10, anche mediante l'attivazione delle procedure di autorizzazione e di accreditamento di cui alla DGRC n. 107 del 23/04/2014 in attuazione dell'art. 30 comma 10 del Regolamento regionale n. 4/2014 e fermo restando il rispetto delle vigenti previsioni normativo-regolamentari, svolge compiti di indirizzo, di promozione della qualità dei servizi e di vigilanza.

ART. 4 - DURATA DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

In relazione all'offerta pubblica di servizi alla prima Infanzia ed in coerenza con quanto disciplinato da Catalogo Regionale dei servizi di cui al Regolamento di esecuzione della L.R. 11/2007, l'Azienda Speciale Consortile AGORA' S10 può fornire indirizzi per la definizione delle modalità organizzative, degli orari di apertura e di frequenza dei servizi, diversificandoli, riducendoli e ampliandoli in relazione alle singole procedure di gara, alle esigenze delle famiglie e alle disponibilità finanziarie derivanti da progettazioni e sovvenzioni pubbliche e private di qualsiasi natura.

ART. 5 - FORME DI GESTIONE

I servizi per l'infanzia rientrano nelle competenze delle Politiche sociali e pertanto nelle funzioni associate delegate all'Azienda Speciale Consortile AGORA' S10, per l'Ambito S3 ex S10. Per la gestione dei servizi a titolarità pubblica, l'Ambito può avvalersi degli organismi del privato sociale, ai quali affidare tale compito tramite apposite procedure ad evidenza pubblica da espletare ai sensi delle normative vigenti.

Il Comune titolare del/dei servizio/i per l'infanzia a gestione pubblica associata mediante l'Azienda Speciale Consortile AGORA' S10 dovrà garantire la gratuità della sede e delle utenze: acqua, energia elettrica, riscaldamento, tassa smaltimento rifiuti, manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura.

Ai fini dell'attivazione dei servizi programmati, si dovrà procedere alla previa approvazione e sottoscrizione dei contratti di comodato degli immobili resi disponibili dai Comuni appartenenti all'Ambito S3 ex S10 ove svolgere i suddetti servizi per l'infanzia.

ART. 6 - DESTINATARI DEI SERVIZI

I servizi di cura all'Infanzia, a titolarità pubblica, di cui al presente Regolamento sono rivolti alle **famiglie residenti nei Comuni costituenti l'Ambito S3 ex S10**.

I medesimi servizi sono riservati ai minori in età ricompresa tra 3 e 36 mesi, suddivisi in piccoli (lattanti 3-12 mesi), medi (semi-divezzi 13-24 mesi) e grandi (divezzi 25-36 mesi).

In funzione dell'età, il servizio prevede un passaggio progressivo dal gruppo dei piccoli a quello dei medi e grandi. Ogni struttura deve definire i tempi (mesi/anno, giorni/settimana, orari) di erogazione del servizio tramite apposito calendario, da predisporre annualmente.

L'ammissione di bambini residenti nei Comuni fuori dall'Ambito Territoriale S3 ex S10 sarà possibile solo in caso di sottodimensionamento di domande di residenti, sufficienti a coprire tutti i posti disponibili. Il diritto al posto decade, con decorrenza dal successivo ciclo annuale di frequenza, quando si determina una nuova posizione per un nuovo iscritto, con accertata residenza in uno dei Comuni dell'Ambito S3 ex S10.

ART. 7 - CALENDARIO, ORARIO DI FUNZIONAMENTO E FREQUENZA

I **nidi e i micro nidi d'infanzia** dell'Azienda Speciale Consortile AGORA' S10 iniziano le attività in corrispondenza con l'inizio delle attività scolastiche nel mese di settembre e si chiudono nel mese di giugno con la chiusura delle scuole per l'infanzia, con attività per cinque giorni settimanali, fatte salve variazioni dovute a cause di forza maggiore e/o motivazioni fondate che il Consorzio stesso si trovi a dover adottare, previo congruo preavviso all'utenza.

Ambito Territoriale Sociale S3 ex S10
"Alto Sele-Tanagro"

Nei due mesi estivi, si possono prevedere attività integrative (tipo Spazio per Bambini e bambine o altre soluzioni temporanee e territoriali) presso sedi rese disponibili dai Comuni o direttamente presso le strutture di nidi e micro nidi.

I nidi e i micro nidi d'infanzia funzionano secondo tipologie differenziate di orario a domanda delle famiglie e secondo le seguenti modalità organizzative coerenti con la programmazione educativa:

- orario: 8.00-16.00 (comprensivo del pasto e del riposo).

Non è prevista la frequenza con orario ridotto. Laddove la famiglia decida di prelevare anticipatamente il bimbo, dovrà preventivamente comunicare presso l'Ufficio di Piano consortile tale decisione che, comunque non comporterà la riduzione della retta prevista.

Il soggetto di gestione potrà attivare, inoltre il servizio di pre e post accoglienza, per le famiglie che ne facciano richiesta e che si impegnano, eventualmente, al pagamento del servizio aggiuntivo, per tutto l'anno educativo, di una quota mensile maggiorata (determinata dal CdA dell'Azienda Consortile)

Nel caso in cui un beneficiario ammesso rinunci al servizio dovrà inviare entro e non oltre 3 (tre) giorni apposita comunicazione scritta all'Ufficio del Piano Consortile S3 ex S10. Nel caso tale comunicazione non pervenga nei tempi previsti, il beneficiario resta obbligato al versamento della retta prevista fino alla data di acquisizione della rinuncia da parte degli Uffici consortili.

Nel caso in cui si rendano posti liberi, i beneficiari in lista d'attesa saranno tempestivamente informati a mezzo email dal competente ufficio. Se a seguito comunicazione si intende rinunciare al posto, si dovrà esprimere tale intenzione in forma scritta entro i 5 gg. successivi alla comunicazione ricevuta. Trascorso tale periodo, in mancanza della comunicazione di rinuncia, l'ufficio provvederà alla cancellazione dalla graduatoria ed allo scorrimento della stessa.

Qualora durante l'anno educativo risultassero dei posti vacanti, in assenza di lista d'attesa, potrà essere indetto un Avviso integrativo.

In caso di Avviso integrativo sarà possibile inoltrare le domande di ammissione, tramite il sistema Pago PA, entro e non oltre **il 31 gennaio** dell'anno educativo in corso, che subentreranno secondo l'ordine cronologico da acquisizione delle suddette istanze al protocollo generale dell'Ente.

Sono previste eventuali deroga a tale scadenza solo in situazioni di particolari e comprovate necessità, che saranno valutate dall'ufficio competente.

Per i **Servizi integrativi al nido**, verranno adottate analoghe procedure, di volta in volta determinate sulla base della temporalità del servizio, dei posti disponibili e dei requisiti individuali di accesso.

TITOLO II – CRITERI DI AMMISSIONE

ART. 8 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Il presente Titolo disciplina i criteri di ammissione ai servizi dell'unità di domanda, ovvero le famiglie e minori del territorio con età compresa tra 3 e 36 mesi, destinatari ultimi dei servizi di cui al presente Regolamento.

L'Azienda Speciale Consortile AGORA' S10 individua i termini e le modalità di accesso ai servizi a titolarità pubblica e in regime di accreditamento.

Possono avere accesso alle strutture e ai servizi di cui al presente regolamento i nuclei familiari residenti nei Comuni dell'Ambito S3 ex S10 consorziati all'Azienda Speciale Consortile AGORA' S10 con a carico figli minori conviventi di età compresa tra i 3 -36 mesi, anche adottati e/o in affidato in possesso della Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di una nazione non facente parte dell'Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno tre anni.

Preliminarmente all'avvio del servizio, di norma fissato nel mese di Settembre per ogni annualità di attività, l'Ufficio di Piano procede alla pubblicazione di avviso per la presentazione delle domande.

L'ammissione al servizio è, pertanto, subordinata alla compilazione di una domanda d'iscrizione, da redigere su apposito **modulo on line** (PAGO PA), accessibile con SPID o Carta d'identità Elettronica Nazionale (CIE),

Ambito Territoriale Sociale S3 ex S10
"Alto Sele-Tanagro"

oppure con altra modalità che verrà prevista dall'Avviso Pubblico disponibile sul sito istituzionale (www.agoras10.it).

Alla domanda d'iscrizione, debitamente sottoscritta dal genitore o da chi ne fa le veci pena esclusione, va obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- Dichiarazione relativa alla situazione lavorativa dei genitori.
- Attestazione ISEE prodotta ai sensi di legge.
- Certificato di regolarità dell'obbligo vaccinale per la frequenza al nido, ai sensi della L. 119/2017 (la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti determina la decadenza dell'iscrizione e l'ammissione del bambino al servizio di micro nido).
- Segnalazione di gravi o particolari patologie (insufficienza cardiaca, periodo post-operatorio, allergie e/o intolleranze, etc.).
- Eventuali certificazioni mediche attestanti lo stato di disabilità del minore.
- Copia degli atti giudiziari attestanti i diritti dei singoli genitori sui bambini per i genitori separati e divorziati a tutela loro e dei minori con allegata dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante che la copia trasmessa è conforme all'originale.
- La situazione di famiglia, la residenza e la situazione occupazionale dei genitori saranno attestate dai richiedenti con Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 con le conseguenze in caso di dichiarazione infedele o mendace previste dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000.

La domanda, pertanto, dovrà risultare completa all'atto della presentazione e non potrà essere integrata/rettificata successivamente. In tal caso le istanze non potranno essere valutate.

In caso di effettiva ammissione alla frequenza del servizio, comunicata dall'Ufficio di Piano consortile preliminarmente all'avvio delle attività, il genitore del minore o chi ne fa le veci, è tenuto alla presentazione, pena non accesso al servizio stesso, di certificazione medica del minore con specifica di eventuali allergie e/o patologie.

All'atto della presentazione della domanda di iscrizione il genitore del minore, o chi ne fa le veci, è tenuto a indicare la sede di riferimento; in caso di indicazione difforme, l'Ufficio procede in automatico alla correzione e all'assegnazione della domanda alla sede corretta di riferimento.

La mancata presentazione di uno o più dei documenti da allegare alla domanda comporta la sospensione dell'accesso al servizio fino ad avvenuta regolarizzazione della posizione.

La presentazione della domanda d'ammissione comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

L'Ufficio di Piano consortile si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità/incoerenza del contenuto delle dichiarazioni, il genitore del minore, o chi ne fa le veci, dovrà rispondere ai sensi delle leggi vigenti in materia di dichiarazioni mendaci.

Sarà a cura dell'Ente gestore rilevare e comunicare all'Ufficio di Piano consortile la mancata frequenza del servizio per **oltre 15 (quindici) giorni consecutivi**. Il soggetto gestore è tenuto ad acquisire la formale comunicazioni e/o certificazioni probatorie e trasmetterle entro giorni 7 (sette) all'Ufficio, procedendo eventualmente a sollecitare i genitori del minore, o chi ne fa le veci, alla regolarizzazione delle posizioni entro ulteriori giorni 7 (sette). Decorso inutilmente tale ulteriore termine, l'ente gestore proporrà la decadenza d'ufficio del minore dall'elenco degli iscritti, a beneficio di ulteriori iscritti in lista d'attesa.

In assenza di riscontro da parte delle famiglie l'Ufficio di Piano consortile procederà d'ufficio alla cancellazione del minore dall'elenco degli iscritti.

Il numero degli ammessi ai servizi sarà determinato tenuto conto delle disposizioni delle relative ed eventuali Ordinanze e Protocolli di sicurezza relativi ai servizi per l'infanzia e adolescenza ed ad ogni altra disciplina e/o linea guida emanata dal Governo, dalla Regione, dall' INAIL e dalle ulteriori istituzioni in materia di prevenzione collettiva.

Ambito Territoriale Sociale S3 ex S10
"Alto Sele-Tanagro"

Non saranno ammesse le domande pervenute da soggetti che si trovino in situazione di morosità nei confronti dell'Ambito S3 ex S10 e che all'atto della presentazione della domanda non abbiano ottemperato a tale obbligo.

ART. 9 - MODALITA' DI AMMISSIONE

Il numero massimo di iscrizioni al servizio è fissato dall'Ufficio di Piano consortile in conformità alla programmazione e alle possibilità operative connesse ai requisiti strutturali degli immobili ospitanti il servizio stesso.

Considerato che il servizio pur essendo ascrivibile ai livelli essenziali delle prestazioni, si configura come servizio *a domanda individuale*. In caso di presentazione di un numero di domande superiore rispetto al limite dei posti-utente effettivamente disponibili, si procederà all'iscrizione nell'elenco degli ammessi, sulla base del punteggio assegnato e nel rispetto dell'istruttoria di cui ai precedenti artt. 7 e 8. I minori eccedenti il limite dei posti-utente disponibili saranno inseriti in apposita lista d'attesa a scorrimento nelle more delle eventuali disponibilità. Per la redazione della lista d'attesa, verrà seguito il principio dell'ordine cronologico di acquisizione delle istanze al protocollo di riferimento.

E' cura dell'Ufficio di Piano consortile comunicare agli interessati attraverso i canali ufficiali dell'Ente, l'ammissione diretta al servizio o l'iscrizione nella lista d'attesa o la sopraggiunta disponibilità di posti.

L'interruzione nella fruizione del servizio, sia essa determinata d'ufficio o su richiesta del genitore o di chi ne fa le veci, comporta la cancellazione dall'elenco dei minori iscritti; di conseguenza, per un eventuale reingresso nel servizio, dovrà essere prodotta nuova domanda di ammissione.

ART. 10 - VALUTAZIONE REQUISITI DI ACCESSO E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

La valutazione delle istanze verrà effettuata da apposita Commissione nominata con disposizione e/o atto successivo del Direttore Generale.

Le ammissioni ai servizi per la prima infanzia potranno tenere conto delle seguenti specifiche priorità che costituiranno titolo di precedenza, entro la data di scadenza prevista dall'avviso, tra cui: bambini che necessitano di immediato allontanamento dalla famiglia; situazione socio ambientale ritenuta grave dai servizi sociali; esistenza di problemi di ordine psico-fisico e sensoriale (del bambino e/o del genitore); esistenza di problemi socio-familiari; affidamento.

Tali condizioni dovranno essere motivate e documentate dal Servizio Sociale competente per Comune con esplicita richiesta di inserimento a prescindere dalla graduatoria (valida anche ad anno educativo iniziato).

Qualora le domande siano eccedenti rispetto ai posti disponibili, la Commissione verificherà la sussistenza dei requisiti di accesso per le ammissioni delle istanze e stilerà la graduatoria delle richieste ammesse, sulla base del punteggio massimo conseguibile di **punti 30**, così ripartiti:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX
Presenza di minori nel nucleo familiare, di età inferiore a 18 anni (anche adottato e/o in affido): punti 1 per ogni componente minore	5
Nucleo familiare monogenitoriale (<i>orfano di un genitore, madre nubile o padre celibe con figlio non riconosciuto dall'altro genitore naturale</i>) documentata anagraficamente): punti 3	3
Presenza nel nucleo familiare di uno o più minori disabili: punti 3	3
Presenza di genitori che lavorano (2 punti per un solo genitore, 5 punti per entrambi)	5
Bambini già frequentanti il servizio nell'anno precedente senza irregolarità rilevate (<i>nel caso di frequenza inferiore al 70% dei giorni previsti dal calendario scolastico, non verrà riconosciuto alcun punteggio</i>)	6

Ambito Territoriale Sociale S3 ex S10
"Alto Sele-Tanagro"

Bambini con uno o entrambi i genitore/i in situazioni di invalidità o disabilità, con attestazione sanitaria di non autosufficienza	3
ISEE del nucleo familiare richiedente, max 5 punti così assegnati:	
<i>ISEE</i>	
<i>Fino a € 8.000,00</i>	5
<i>da € 8.000,01 a € 16.000,00</i>	4
<i>da € 16.000,01 a € 24.000,00</i>	3
<i>da € 24.000,01 a € 32.000,00</i>	2
<i>da € 32.000,01 a € 40.000,00</i>	1
<i>Oltre € 40.000,01</i>	0

Nel caso i posti non risultino sufficienti a garantire la totale copertura degli aventi diritto, ed a parità di punteggio si procederà in ordine cronologico di presentazione della domanda al Protocollo dell'Ente (domanda pervenuta per prima).

ART. 11 - COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI DI GESTIONE

L'Azienda Speciale Consortile AGORA' S10 prevede forme di compartecipazione degli utenti ai costi di gestione del servizio, differenziate in base alla capacità contributiva del nucleo familiare determinata con riferimento alla certificazione ISEE.

La compartecipazione delle famiglie viene determinata sulla base del costo medio orario complessivo per singola tipologia di servizio, il cui importo è decurtato annualmente della quota di finanziamento pubblico a copertura delle spese di gestione, derivanti da progetti presentati dal Piano di Zona o da finanziamenti specifici dei Comuni¹.

In base alle fasce ISEE, viene riconosciuta la quota di compartecipazione calcolata secondo i seguenti criteri:

Fasce ISEE	Quote di compartecipazione ai servizi a titolarità pubblica (Percentuale max sul costo della retta entro il 50%)
Reddito € 0,00	<i>A totale carico dell'Ente</i>
da € 0,01 a € 8.000,00	<i>Quota calcolata al 50% in meno rispetto alla fascia precedente</i>
da € 8.000,01 a € 16.000,00	<i>Quota calcolata al 40% in meno rispetto alla fascia precedente</i>
da € 16.000,01 a € 24.000,00	<i>Quota calcolata al 30% in meno rispetto alla fascia precedente</i>
da € 24.000,01 a € 32.000,00	<i>Quota calcolata al 20% in meno rispetto alla fascia precedente</i>
da € 32.000,01 a € 40.000,00	<i>Quota calcolata al 10% in meno rispetto alla fascia precedente</i>
Oltre € 40.000,00	<i>Quota % max calcolata entro il 50% della retta</i>
Senza ISEE	<i>Retta a totale carico dei beneficiari</i>
* la retta è calcolata su un tempo pieno di 8h al giorno con pranzo. Eventuale incremento di servizi incideranno sul costo giornaliero in misura proporzionale alla spesa. **la restante parte della retta sarà coperta dal cofinanziamento pubblico dei servizi (ad es. Fondi S.I.E.I., Progetti PAC, progetti finanziati con il F.U.A., altre sovvenzioni da finanziamenti Nazionali, regionali e dell'UE, ecc.)	

¹ Per la determinazione della retta si applica la disciplina dei "servizi a domanda individuale" di cui all'art. 6 del D.L. n. 55 del 28 febbraio 1983 (conv. nella legge 26 aprile 1983, n.131), che stabilisce: "tutte quelle attività poste in essere dall'ente locale non per obbligo istituzionale ed utilizzate a richiesta dell'utente. Servizi, per i quali, tra l'altro "è prevista una percentuale minima di copertura dei costi con obbligo per gli enti locali di richiedere agli utenti una contribuzione (sebbene non necessariamente generalizzata), stante la volontà del legislatore di limitare la gratuità delle prestazioni dei servizi a quelle sole tipologie tassativamente previste dalla legge" (Corte Conti, sez. contr. Sicilia delib. n.115/2015/PAR del 25 febbraio 2015)".

Ambito Territoriale Sociale S3 ex S10
"Alto Sele-Tanagro"

Si precisa che in nessun caso è prevista la sospensione della retta dovuta a carico delle famiglie, tranne nei casi di rinuncia al servizio regolarmente inoltrata come previsto dal precedente art. 8.

ART. 12 - DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI DI UFFICIO

La documentazione relativa agli utenti, conservata in originale presso l'Ufficio di Piano consortile e soggetta a privacy secondo indicazioni di legge, consta di:

- cartella personale del minore, contenente la documentazione amministrativa e tecnica;
- elenco dei bambini fruitori del servizio, distinto per eventuale sezione di frequenza;
- eventuale elenco di lista d'attesa;
- elenco delle figure professionali coinvolte;
- corrispondenza e tutti gli altri atti relativi alla gestione ed organizzazione del servizio, ivi compreso copia dei fogli di presenza mensili in uso presso il servizio.

TITOLO III – SISTEMA DI TARIFFAZIONE DEI SERVIZI

ART. 13 - ADOZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO

A seguito della emanazione delle tariffe relative ai servizi residenziali e semiresidenziali approvate dalla Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 327 del 07/08/2015, l'Azienda Speciale Consortile AGORA' S10 per l'erogazione dei servizi alla prima Infanzia a titolarità pubblica tiene conto della seguente Tabella di cui all'ALLEGATO A - TABELLE RELATIVE AI COSTI DA SOSTENERE NEI SINGOLI SERVIZI - La stima dei costi è stata effettuata sulla base degli standard strutturali, organizzativi nonché funzionali di cui al Catalogo dei servizi approvato con DGRC n. 107 del 23/04/2014 in attuazione dell'art. 30 comma 10 del Regolamento regionale n. 4/2014.

Il procedimento adottato ricostruisce le spese omnicomprensive di gestione di una struttura con riferimento al costo dei singoli fattori produttivi. Le voci di costo considerate sono state raggruppate in due macro categorie:

- Costo per il personale;
- Costi di gestione (vitto, lavanderia, fitto e funzionamento, vestiario e beni per il tempo libero, consulenze e forniture, spese generali).

Struttura	Tipologia	N.	Ore lavorate al giorno	Ore mensili	RETTA PROCAPITE GIORNALIERA
NIDO	Coordinatore	1	2,5	65	36,60
	Ed. II livello	3	19	494	
	Ed. III livello	1	38	988	
MICRONIDO	Coordinatore	1	2,5	65	38,73
	Ed. II livello	3	9,5	247	
	Ed. III livello	1	19	494	
SPAZIO BAMBINI	servizio speculare al nido Articolato su 50 minori e 3 ore				16,47
SPAZIO BAMBINI FAMIGLIE	servizio speculare al Micronido articolato su 3 Ore				14,53

Nel caso specifico dei servizi a titolarità pubblica dell'Ambito S3 ex S10, **gli utenti con reddito inferiore ai € 40.000,00 concorrono alla copertura parziale del costo del servizio mediante il pagamento di una quota mensile la cui entità è determinata dalla fascia di reddito di appartenenza, partendo da un importo pari al 50% (arrotondato) della retta pro-capite giornaliera di cui all'Allegato A) sopra riportato.**

Ambito Territoriale Sociale S3 ex S10
"Alto Sele-Tanagro"

Tale agevolazione sarà applicata solo nel caso in cui dai costi generali si potrà decurtare annualmente la quota di cofinanziamento pubblico.

Le tariffe dei servizi all'Infanzia, sia asili nido che i servizi integrativi al nido, a titolarità pubblica, saranno eventualmente rideterminate annualmente.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito n. 2 tabelle esplicative riferite alle quote di compartecipazione per la frequenza al servizio MICRO NIDO e per la frequenza al servizio SPAZIO BAMBINI E BAMBINE, **di cui Allegato 1** al presente regolamento.

L'eventuale esonero del contributo può essere accordato soltanto in favore di bambini ammessi a programmi di assistenza come da regolamento socio-assistenziale. In tal caso la retta viene coperta attraverso contributi programmati specificamente nelle annualità del Piano di zona oppure dai Bilanci comunali degli enti associati, per interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza.

ART. 14 - VOUCHER / BUONI SERVIZIO

L'Azienda Speciale Consortile AGORA' S10, al fine di favorire, l'accesso a servizi per l'Infanzia prevede nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Ente e, nell'ordine massimo di € 3.000,00 (tremila euro) all'anno per minore, l'uso dello strumento dei **Voucher/Buoni Servizio** per l'acquisto di posti nido e di tutti i servizi di cui al presente regolamento.

I Voucher/Buoni Servizio sono utilizzati per il pagamento, in tutto o in parte, dei costi per l'acquisto dei suddetti servizi presso **strutture private** regolarmente accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), dell'articolo 14, commi 5 e 7, e dell'articolo 45 della L.R. n. 11/2007, dotate dei titoli abilitativi di cui al Regolamento n. 4 del 7/04/2014 "Regolamento di attuazione della Legge regionale 23 ottobre 2007, n.11-BURC n. 28 del 28 Aprile 2014 e dei requisiti specifici di cui al catalogo dei servizi ex DGRC n. 107/2014.

ART. 15 - BENEFICIARI E REQUISITI DI ACCESSO AL SISTEMA DI BUONI E SERVIZI

Sono beneficiari dei Voucher/Buoni Servizio finalizzati all'accesso alle strutture e servizi di cui al presente regolamento i nuclei familiari residenti nei Comuni dell'Ambito S3 ex S10 con a carico figli minori conviventi di età compresa tra i 3-36 mesi, anche adottati e/o in affido in possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di una nazione non facente parte dell'Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno tre anni;
- Residenza in uno dei Comuni dell'Ambito S3 ex S10 da almeno 1 anno;

Può presentare domanda di Voucher/Buoni Servizio per l'accesso presso struttura o erogazione di servizio di cui al presente regolamento il genitore o chi ne fa le veci.

ART. 16 - VALORE E DURATA DEL VOUCHER /BUONO SERVIZIO

L'Azienda Speciale Consortile AGORA' S10, in quanto soggetto pubblico, disciplina le suddette forme di compartecipazione degli utenti ai costi di gestione della Struttura/servizio, anche attraverso la differenziazione del valore dei Voucher/Buoni Servizio di cui al precedente articolo 15.

L'importo massimo dei Voucher/Buoni Servizi è stabilito nella misura proporzionale al costo del servizio, per ogni mensilità riconosciuta e, comunque, fino ad un massimo di 11 mensilità e secondo disponibilità finanziaria dell'Ambito S3 ex S10, partendo dal costo giornaliero indicato dalle misure PAC prima infanzia m.

In base alle fasce ISEE, viene riconosciuta una quota di voucher calcolata secondo i criteri di seguito riportati:

Fasce ISEE	Percentuale del Voucher/ Buono <i>(se la tariffa mensile del servizio dovesse risultare inferiore al valore del Voucher/Buono servizio, le percentuali sotto riportate sono da riferirsi alla tariffa del servizio stesso)</i>
€ 0,00	100%
da € 0,01 a € 8.000,00	90%
da € 8.000,01 a € 16.000,00	70%

Ambito Territoriale Sociale S3 ex S10
“Alto Sele-Tanagro”

da € 16.000,01 a € 24.000,00	50%
da € 24.000,01 a € 32.000,00	30 %
da € 32.000,01 a € 40.000,00	10%
Oltre € 40.000,00	0%
*Il valore del voucher è al 50% dell'importo giornaliero previsto dalla DGRC n. 107 del 23/04/2014 in € 36,60 è, ai fini della compartecipazione, arrotondato ad € 18,00	

ART. 17 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE AI SERVIZI E UTILIZZO BUONI

L'Assegnazione dei Voucher/Buoni Servizio consente la frequenza delle strutture/servizi privati accreditati di cui al presente regolamento, con eventuale compartecipazione alla spesa da parte dell'Ambito S3 ex S10 per l'importo massimo di cui all'art.14, in caso di carenza di posti nei servizi a titolarità pubblica.

La famiglia, a seguito ad approvazione di avviso pubblico da parte dell'Ufficio di Piano consortile, avanza domanda di accesso ai Voucher/ Buoni servizio.

Sulla base delle istanze pervenute e previa verifica della sussistenza dei requisiti disciplinati dall'Avviso pubblico di cui al comma precedente, viene stilata una graduatoria tenendo conto di:

- situazione familiare con particolare riferimento alla presenza di un solo genitore, al numero dei componenti, alla loro situazione lavorativa, alla presenza di disabilità e ad ogni altro elemento significativo al fine della individuazione del bisogno;
- tempo di attesa per le domande non soddisfatte alla scadenza della graduatoria;
- situazione economica.

La graduatoria è stilata sulla base dei requisiti e del punteggio massimo conseguibile, di cui al precedente art. 10.

ART. 18 - ACCESSO E FRUIZIONE DEI SERVIZI

L'Ufficio di Piano consortile in seguito ad esame istruttorio delle domande ricevute formula una graduatoria degli aventi diritto di accesso ai posti/utenti presso strutture accreditate.

Per gli aventi diritto ai Voucher/Buoni Servizio, l'Azienda speciale consortile AGORA' S10, formulata la graduatoria, stabilita la data a partire dalla quale ricevere le opzioni di cui al presente articolo, nonché il termine ultimo per la ricezione delle stesse, comunica all'utente l'assegnazione e l'importo del Voucher/Buono Servizio e, con gli strumenti concordati e attraverso i recapiti indicati nella domanda di ammissione, invita le famiglie assegnatarie dei Voucher/ Buoni servizio ad opzionare un servizio tra quelli accreditati e presenti sul territorio dell'Ambito S3 ex S10.

L'utente comunica all'Ambito la propria opzione del servizio in forma scritta, tramite e-mail certificata, a partire dalla data indicata nella comunicazione di cui al comma precedente e nel rispetto dei termini ivi previsti. Le comunicazioni pervenute prima o dopo i termini fissati, si considerano come non pervenute.

La famiglia accetta il posto o servizio assegnato attraverso comunicazione in forma scritta inviata, tramite fax o e-mail certificata, all'indirizzo dell'Ambito S3 ex S10 entro due giorni lavorativi dalla comunicazione.

L'Ufficio di Piano, sulla base delle ammissioni, predispone per ogni servizio un piano di inserimento e le modalità di erogazione dei Voucher/Buoni Servizio.

ART. 19 - MANCATA ACCETTAZIONE E RINUNCIA DEL SERVIZIO

La mancata accettazione del posto presso il servizio determina la cancellazione del nominativo del minore dalla graduatoria unicamente per quel servizio.

Il nominativo del bambino o della bambina è cancellato definitivamente dalla graduatoria se il genitore non accetta, nelle forme dovute, il posto assegnato in tutti i servizi scelti.

ART. 20 - DIMISSIONI DAL SERVIZIO

Ambito Territoriale Sociale S3 ex S10
"Alto Sele-Tanagro"

Le dimissioni volontarie dal servizio sono presentate in forma scritta dalla famiglia al servizio di riferimento, almeno quindici giorni prima dell'ultimo giorno di frequenza.

TITOLO IV - NORME IGIENICO-SANITARIE

ART. 21 - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO SANITARIO

Le malattie infantili essendo per la gran parte contagiose, si consiglia la frequenza dei servizi per la prima infanzia solo quando i bambini si trovano in buone condizioni di salute, nel rispetto della salute degli appartenenti alla comunità: bambini ed adulti.

Ai fini della piena attuazione di interventi di prevenzione primaria, gli educatori del nido provvederanno a segnalare problematiche sanitarie (episodi epidemici, pediculosi, episodi ricorrenti, ecc.), rilevanti per la comunità, al funzionario Responsabile del Servizio, che provvederà ad indirizzare le segnalazioni ai servizi sanitari competenti.

In merito alle certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente. L'ammissione al nido sarà consentita anche in assenza di presentazione di certificato vaccinale (o dichiarazione sostitutiva) prevedendo, nel contempo, la segnalazione del fatto all'Azienda ASL competente per gli opportuni e tempestivi interventi. Tuttavia, considerata l'età dei bambini e le particolari caratteristiche delle collettività a frequenza facoltativa, che presentano situazioni di maggior promiscuità, è necessario che i genitori, consapevoli dei possibili rischi che la mancata esecuzione delle vaccinazioni può comportare per il proprio figlio e per la collettività, siano informati sul fatto che l'accesso al nido potrà, in qualunque momento, essere riconsiderato qualora venissero a modificarsi le condizioni che ne hanno inizialmente consentito l'accesso.

ART. 22 - RIAMMISSIONE AL SERVIZIO

Per le riammissioni al servizio del bambino è necessario il certificato del medico curante qualora l'assenza per malattia sia superiore a n. 5 giorni. I cinque giorni si calcolano dal primo giorno di assenza effettiva e comprendono le eventuali festività intermedie (non vengono calcolate eventuali festività iniziali e finali).

Lo stesso vale anche nel caso di malattie infettive soggette a denuncia di cui al D.M. del 15.12.1990 (es.: varicella, morbillo, rosolia, congiuntivite infettiva, enterite infettiva, ecc.).

ART. 23 - SOMMINISTRAZIONE FARMACI

Il personale non è autorizzato a somministrare ai bambini nessun medicinale che non sia assolutamente indispensabile e indifferibile, ovvero la cui mancata somministrazione possa comportare rischi gravi per la salute del bambino.

La somministrazione verrà effettuata esclusivamente dietro prescrizione del pediatra e/o del medico di famiglia che dovrà dichiararne la indispensabilità e indifferibilità e dovrà contenere indicazione della posologia, dell'orario e della via di somministrazione. È necessaria inoltre l'autorizzazione scritta da chi esercita la tutela genitoriale.

La prescrizione medica dovrà essere rinnovata annualmente salvo i casi diversamente attestati dal pediatra e/o medico di famiglia.

ART. 24 - COMPORTAMENTO IN CASI DI INCIDENTI

In caso di incidenti lievi del bambino la famiglia sarà avvertita e verrà concordata la modalità di comportamento per il problema specifico.

Nei casi in cui il bambino necessita di assistenza immediata (convulsioni, perdita di sensi, grave difficoltà respiratoria ovvero traumi di forte entità, ecc.) l'educatore provvederà ad attivare l'Emergenza Sanitaria Territoriale (118) e avviserà la famiglia.

Ambito Territoriale Sociale S3 ex S10
"Alto Sele-Tanagro"

Nel caso in cui un bambino sia affetto da traumi recenti che abbiano comportato trattamenti con suture, medicazioni o apparecchi gessati, il bambino potrà frequentare il servizio:

- previa presentazione di un'autocertificazione del genitore, nella quale dichiararsi di avere consultato il proprio medico e di assumersi ogni responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti dallo stare in comunità;
- compatibilmente con il normale funzionamento del servizio.

ART. 25 - COMPORTAMENTO IN CASO DI MALATTIE E PEDUCULOSI

Nei casi di malattie acute febbrili e/o stato di evidente malessere (vomito ripetuto, frequenti scariche di diarrea, pianto inconsolabile da dolore.) o sintomi di malattia contagiosa non febbrile che si manifestino durante la frequenza al servizio, previa tempestiva comunicazione alla famiglia, il bambino dovrà essere allontanato dal servizio stesso.

I seguenti sintomi verranno considerati indice di malattia sicuramente contagiosa:

- diarrea, con presenza di muco e sangue;
- congiuntivite con lacrimazione di tipo purulento, accompagnato eventualmente da parziale e/o totale chiusura dell'occhio per gonfiore palpebrale;
- stomatite, presenza di numerose afte, ulcere biancastre e/o papule rosse sulla mucosa della lingua, del palato, della parte interna delle guance e gengive, accompagnate eventualmente da bollicine sulla cute intorno alla bocca, con difficoltà ad alimentarsi.

Nei casi previsti, fortemente sospetti di malattia infettiva, per la riammissione alla frequenza del servizio è necessaria una certificazione da parte del pediatra curante, anche se non sono trascorsi n. 5 giorni di assenza.

Nei casi di pediculosi, in presenza di un solo caso, il bambino potrà frequentare il servizio, solo previa presentazione di una dichiarazione di avvenuto trattamento su apposito modulo predisposto dal servizio.

Sarà cura dell'educatore inoltre, avvertire tutti i genitori del gruppo affinché controllino i propri figli per escludere eventuali infestazioni.

Nel caso in cui il fenomeno pediculosi sia diffuso e non si identifichino specifici casi sospetti, sarà necessario chiedere a tutti i genitori una dichiarazione che attesti l'avvenuto controllo della testa e l'adozione degli idonei provvedimenti; conseguentemente dovrà essere ammesso alla frequenza del servizio solo chi ne è in possesso. In situazioni particolari, ovvero di fronte al reiterarsi della situazione, il Responsabile del Servizio può richiedere la consulenza e/o l'intervento dei servizi sanitari competenti.

ART. 26 - DIETA ALIMENTARE

La dieta per i bambini viene definita dai servizi sanitari competenti in materia nonché dalle recenti linee di indirizzo della Regione Campania per l'elaborazione dei menu degli asili nido (Decreto Dirigenziale n. 140 del 08/04/2021).

Le richieste di variazione al menù per motivi sanitari devono essere debitamente certificate dal pediatra di famiglia.

In caso di disturbi fisici temporanei, è prevista una dieta differenziata fino a n. 3 giorni previa comunicazione da parte dei genitori.

TITOLO V - ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

ART. 27 - VIGILANZA E CONTROLLO

Le funzioni di vigilanza e controllo sui servizi erogati e sui criteri di efficacia e di efficienza delle strutture sono esercitate dall'Ufficio di Piano consortile, avvalendosi anche degli uffici tecnici e dei servizi sociali dei comuni associati nonché, per gli aspetti di natura sanitaria, delle Unità Operative sanitarie competenti per territorio.

La vigilanza ed il controllo si esercitano mediante richiesta di informazioni, controlli periodici annuali ed ispezioni non programmate e riguardano ogni aspetto rilevante dell'attività autorizzata ed, in particolare, la

Ambito Territoriale Sociale S3 ex S10
"Alto Sele-Tanagro"

realizzazione delle attività e il rispetto degli obblighi previsti dalla carta dei servizi, nonché la sussistenza e la permanenza dei requisiti in base ai quali il Soggetto è stato Autorizzato e Accreditato.

L'ufficio di Piano consortile effettua controlli anche a campione e, in caso di irregolarità riscontrate, formula osservazioni e rilievi al soggetto titolare della struttura o del servizio.

La non sussistenza e non permanenza dei requisiti e degli obblighi in base ai quali il soggetto risulta autorizzato e/o accreditato, o il mancato adeguamento ad essi successivamente alle osservazioni e/o rilievi di cui al punto precedente, determina la decadenza dell'Autorizzazione al funzionamento e l'attuazione delle conseguenze previste dal DPR 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o formazione di atti falsi non veritieri.

I soggetti titolari delle strutture e dei servizi di cui al presente regolamento inviano all'amministrazione competente, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza dei requisiti richiesti.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI

L'Azienda Speciale Consortile Agorà S10 tratterà i dati di cui entrerà in possesso esclusivamente per le finalità attinenti il presente Regolamento e nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

I dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti e trattati in forma scritta e/o supporto magnetico, elettronico o telematico, per le rilevanti finalità di interesse pubblico indicate dal presente Regolamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti necessari per l'ammissione al beneficio di cui sopra. I soggetti interessati godono dei diritti di cui al DLgs 196/03 tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettifica, aggiornamento, integrazione o cancellazione di dati errati, incompleti o raccolti in termini non conformi alla Legge, nonché il diritto di opposizione al loro trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento è l'Ufficio di Piano consortile AGORA' S10 nella persona del Direttore Generale

ART. 29 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La responsabilità del Procedimento è in capo al Direttore generale dell'Azienda Speciale Consortile Consorzio Sociale AGORA' S10 o a un suo delegato.

ART. 30 - TUTELA DEGLI UTENTI

È garantita la tutela del diritto degli utenti attraverso la procedura di reclamo prevista dal Regolamento Regionale di Attuazione della legge n. 11/07.

ART. 31 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno seguente a quello della seduta dell'Assemblea Consortile del Consorzio Sociale Agorà S10, che l'ha approvato.

L'eventuale integrazione o modifica del presente Regolamento è di Competenza dell'Assemblea Consortile e il Direttore Generale ha facoltà di proporre modifiche o integrazioni.

Ambito Territoriale Sociale S3 ex S10
"Alto Sele-Tanagro"

TABELLE ALLEGATO 1)²

A - TARIFFE PER SERVIZIO NIDO D'INFANZIA

Fasce ISEE	RETTA MENSILE
	€ 396,00
Reddito € 0,00	€ -
da € 0,01 a € 8.000,00	€ 66,00
da € 8.000,01 a € 16.000,00	€ 132,00
da € 16.000,01 a € 24.000,00	€ 198,00
da € 24.000,01 a € 32.000,00	€ 264,00
da € 32.000,01 a € 40.000,00	€ 330,00
Oltre € 40.000,00	€ 396,00
* la retta di compartecipazione è calcolata sul 50% dell'intero importo, al fine di agevolare le famiglie all'utilizzo del servizio; pertanto l'importo giornaliero previsto dalla DGRC n. 107 del 23/04/2014 in € 36,60 è, ai fini della compartecipazione, arrotondato ad € 18,00	
** la retta è calcolata su un tempo pieno di 8h al giorno e il costo dell'eventuale pranzo è a carico delle famiglie.	
***la restante parte della retta sarà coperta dal cofinanziamento pubblico dei servizi (ad es. Fondi S.I.E.I., Progetti PAC, progetti finanziati con il F.U.A., altre sovvenzioni da finanziamenti Nazionali, regionali e dell'UE, ecc.)	

² L'attestazione delle spese da parte delle famiglie da diritto al contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli Enti locali, cosiddetto "BONUS NIDO" ai sensi dell'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; articolo 3, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2021, n. 238, a totale o parziale copertura delle rette per la fruizione dei servizi di Ambito.

Ambito Territoriale Sociale S3 ex S10
"Alto Sele-Tanagro"

B - TARIFFE PER SERVIZIO MICRO – NIDO D'INFANZIA

Fasce ISEE	RETTA MENSILE
	€ 440,00
Reddito € 0,00	€ -
da € 0,01 a € 8.000,00	€ 73,00
da € 8.000,01 a € 16.000,00	€ 146,00
da € 16.000,01 a € 24.000,00	€ 219,00
da € 24.000,01 a € 32.000,00	€ 292,00
da € 32.000,01 a € 40.000,00	€ 365,00
Oltre € 40.000,00	€ 440,00
<i>* la retta di compartecipazione è calcolata sul 50% dell'intero importo, al fine di agevolare le famiglie all'utilizzo del servizio; pertanto l'importo giornaliero previsto dalla DGRC n. 107 del 23/04/2014 in € 38,73 è, ai fini della compartecipazione, arrotondato ad € 20,00</i>	
<i>** la retta è calcolata su un tempo pieno di 8h al giorno e il costo dell'eventuale pranzo è a carico delle famiglie.</i>	
<i>***la restante parte della retta sarà coperta dal cofinanziamento pubblico dei servizi (ad es. Fondi S.I.E.I., Progetti PAC, progetti finanziati con il F.U.A., altre sovvenzioni da finanziamenti Nazionali, regionali e dell'UE, ecc.)</i>	

Ambito Territoriale Sociale S3 ex S10
"Alto Sele-Tanagro"

C – TARIFFE PER SERVIZI INTEGRATIVI ED ALTRI SERVIZI SPERIMENTALI (ES. SPAZIO BAMBINI E BAMBINE)

Fasce ISEE	RETTA MENSILE
	€ 96,00
Reddito € 0,00	€ -
da € 0,01 a € 8.000,00	€ 16,00
da € 8.000,01 a € 16.000,00	€ 32,00
da € 16.000,01 a € 24.000,00	€ 48,00
da € 24.000,01 a € 32.000,00	€ 64,00
da € 32.000,01 a € 40.000,00	€ 80,00
Oltre € 40.000,00	€ 96,00
* la retta di compartecipazione è calcolata sul 50% dell'intero importo, al fine di agevolare le famiglie all'utilizzo del servizio; pertanto l'importo giornaliero previsto dalla DGRC n. 107 del 23/04/2014 in € 16,47 è, ai fini della compartecipazione, arrotondato ad € 8,00	
** la retta è calcolata su 3h al giorno senza merenda per 12 giorni mensili	
***la restante parte della retta sarà coperta dal cofinanziamento pubblico dei servizi (ad es. Fondi S.I.E.I., Progetti PAC, progetti finanziati con il F.U.A., altre sovvenzioni da finanziamenti Nazionali, regionali e dell'UE, ecc.)	